



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 75 del registro

Data 21 dicembre 2018

Oggetto: Rinnovo dell'incarico dell'esperto del Sindaco ex art.14 della L.r. 7/1992 nei confronti dell'ing. G.Bono.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Rinnovo dell'incarico dell'esperto del Sindaco ex art.14 della L.r. 7/1992 nei confronti dell'ing. G.Bono», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to.dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Su conforme disposizione del Sindaco

Premesso:

– che il Sig. Sindaco, in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con il precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse l'azione amministrativa, ha impartito disposizioni al fine di approntare gli atti necessari per rinnovare fino al 31.12.2019 l'incarico di esperto, ex art.14 L.R. 26.8.1992. n.7, e successive modifiche e integrazioni, in precedenza conferito all'ing. Giuseppe Bono, giusta provvedimento del Sindaco n. 7 del 15.03.2016 (periodo dal 16.03.2016 al 15.07.2016), n. 13 del 22.09.2016 (periodo dall'01.10.2016 al 30.06.2017) e n. 33 del 07.07.2017 (periodo dal 10.07.2017 al 31.12.2018), che possa continuare a coadiuvarlo nelle materie connesse alla pianificazione strategica dei sistemi infotelematici, informativi e informatici per l'applicazione dell'agenda digitale;

Che l'ing. G. Bono, giuste note assunte al protocollo generale in data 13.09.2016, al n.27602 e in data 04.07.2017 al n. 21047, ha depositato la relazione ai sensi e per gli effetti della disposizione contenuta nell'art. 14, comma 4°, della L.r. 7/92 e s.m.i.;

- che il 3° comma del predetto art.14 della L.R. n.7/1992 prevede, testualmente, che: *“Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.”*;

- che il Sindaco, valutando positivamente il curriculum, ha confermato nella persona dell'ing. Giuseppe Bono, nato il 03.04.1980 a Palermo, in possesso della laurea magistrale in ingegneria elettronica - indirizzo telecomunicazioni, il soggetto al quale conferire il predetto incarico ex art. 14 della l.r. 7/92;

- che le competenze dell'Ente nelle materie oggetto dell'incarico sono state nel tempo ampliate e sviluppate dalle legislazione vigente di settore che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di digitalizzare tutti i processi lavorativi;

- che le attività correlate alle materie oggetto dell'incarico sono, almeno per le pubbliche amministrazioni locali, del tutto innovative e non ancora assimilate dalla struttura amministrativa, che soffre, in particolare, della mancanza di conoscenze tecnico-professionali specifiche;

che presso il Comune di Misilmeri non sussistono in alcun modo risorse umane in servizio con profili professionali specifici e altamente specializzati nei campi della telematica e dei sistemi informativi e informatici che possano indirizzare il Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione nei confronti della attuale struttura burocratiche competente in dette materie;

- Che, in atto, non risultano conferiti altri incarichi di esperto per cui viene rispettato il limite numerico indicato dal comma 2 dell'art. 14 della L.r. 7/92;

Ciò premesso;

Visto l'art.14 della L.R. 26.8.1992, n.7, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione;

Considerato che appare necessario, alla luce delle numerose innovazioni introdotte di recente nella materia del conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, e al fine esclusivo di rendere chiaro il quadro normativo e procedurale che disciplina in Sicilia il particolare tipo di incarico oggetto del presente provvedimento, precisare che :

- 01) Ai sensi del citato art.14 della L.R. n.7/1992, il Sindaco ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, legati da stretto rapporto fiduciario, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisd. Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001, n. 3555/2004 e n.1649/2007);
- 02) Gli esperti nominati ai sensi dell'art.14, comma 3, della L.R. 7/92 devono essere dotati di documentata professionalità e in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato (con una "*valutazione congrua e non arbitraria*" - Cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisd. Sicilia, n.1649/2007);
- 03) Gli incarichi di esperto ex 14 L.R. 7/92 sono da considerare (anche per il loro carattere fiduciario) cosa diversa dagli incarichi di "collaborazione esterna ad alto contenuto professionale" previsti oggi dall'art.110, 6° comma, del D.Lgs. n.267/2000 (Cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisd.Sicilia, n.1649/2007), motivo per cui non soggiacciono alle disposizioni di natura comparativa e di specializzazione, contenute nell'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n.165/2001, nel testo modificato, per ultimo, dall'art.17, comma 27, del D.L. 1.7.2009, n.78;
- 04) Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n.2 dell'11.3.2008, contenente chiarimenti circa l'applicazione della legge n.244/2007 in tema di collaborazioni esterne, ha precisato, tra l'altro, che rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica;
- 05) Appare fuor di dubbio, soprattutto sulla scorta dei richiamati pronunciamenti della Corte dei conti, che l'art. 14 L.R. 7/92 rientri tra le norme vigenti che già determinano i requisiti dei collaboratori (documentata professionalità e in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea ampia motivazione della scelta), senza contare, tra l'altro, che la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15 lett. "O" dello Statuto, ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
- 06) Stante il carattere fiduciario della nomina dell'esperto ex 14 L.R. 7/92, si rivelano altresì inapplicabili, ovviamente, anche le procedure di affidamento per evidenza pubblica;

- 07) L'incarico ex art. 14 L.R. 7/92, in quanto finalizzato a supportare e coadiuvare l'attività dell'organo di direzione politica, non può che avere un contenuto ispirato alla funzione di programmazione, indirizzo e controllo, tipicamente ascritta al ruolo del Sindaco. L'attività da svolgersi da parte dell'esperto deve dunque limitarsi a sostenere la competenza tipica dell'organo di direzione politica, e non può sconfinare nel campo della gestione ordinaria delle attività amministrative, espressamente riservato dalla legge alla dirigenza (Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delib. n.3/2008);
- 08) In sede di conferimento dell'incarico è necessario approvare apposito disciplinare d'incarico includendovi, tra l'altro, la definizione delle competenze per il corretto espletamento dell'incarico (Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Delib. n.3/2008/contr.);
- 9) Il compenso dell'esperto ex art.14 L.R. 7/92 è fissato dal medesimo articolo nella misura pari a quella globale prevista per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.- Come peraltro chiarito anche da un parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana (n. 62 del 1998), il rinvio effettuato dalla legge regionale n.7/1992 alla retribuzione prevista per la ex seconda qualifica dirigenziale non può essere inteso in senso dinamico, sicchè il compenso da corrispondere all'esperto ex art. 14-L.R. 7/92 risulta cristallizzato nella misura definita dalla previgente normativa statale relativa alla ex seconda qualifica dirigenziale. Inoltre dal trattamento economico va esclusa la voce sostitutiva della indennità di funzione – vale a dire la retribuzione di posizione – essendo quest'ultima connessa a responsabilità di gestione ed al raggiungimento dei risultati, funzioni che nulla hanno a che vedere con l'espletamento dell'incarico di esperto ex art. 14-L.R. 7/92 (Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Delib. n.3/2008/contr.);
- 10) Con riferimento all'art.6, comma 7, del D.L. 78/2010 e s.m.i., la Corte dei Conti – Sezione Riunite per la Regione Siciliana on sede consultiva , con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR del 14.10.2010, depositata in segreteria in data 20.01.2011, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 della L.r. 7/92 dal tetto massimo previsto della citata normativa, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto, piuttosto, al supporto del Sindaco della sua attività di indirizzo e programmazione; in relazione a ciò non si rende necessario procedere alla verifica della omologa spesa sostenuta nel 2009 e alla valutazione preventiva dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;
- 11) Risulta, per altro verso, inapplicabile la normativa di cui al precedente punto stante che all'interno dell'Ente non sussistono professionalità che possano essere valorizzate
- 12) Secondo quanto delineato dai Giudici contabili (Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - delibera n. 29/2008/SS.RR./CONS.) gli esperti del Sindaco sono consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e indirizzo nell'attività tipica dell'Organo di direzione politica e, come tale, estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale affidate ai dirigenti e al personale amministrativo. L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo fa sì che, ad avviso delle sezioni riunite, gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ne ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la

formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;

- 13) E' certamente applicabile anche agli incarichi ex art. 14-L.R. 7/92, in quanto di portata esclusivamente pubblicistica correlata alla necessità di rendere trasparente l'azione amministrativa, che non confligge in alcun modo con la specifica normativa regionale in questione, l'art.3, comma 18, della legge 244/2007, il quale prevede che *“I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.”*;
- 14) l'incaricando ha reso la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dalla quale risulta l'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, nonché quelle di rito afferenti l'assenza di condanne e procedimenti penali, di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e di misure antimafia;

Visto il curriculum in precedenza presentato dall'ing. G. Bono;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico, allegato sub “A”, ove sono dettagliatamente indicati i contenuti dell'incarico e le relative condizioni contrattuali, già condiviso dall'incaricando;

Considerato che il compenso da corrispondere all'esperto è stato confermato tra quest'ultimo e il Sindaco in euro 1.000,00, senza iva in quanto il soggetto è sottoposto al regime forfettario;

Dato atto che il predetto compenso è largamente inferiore all'importo previsto dal 5° comma dell'art.14 della L.R. n.7/1992 (nella misura cristallizzata cui fa riferimento il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n.62/1998);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 06.07.2017, esecutiva, con la quale è stato adottato il piano esecutivo di gestione dell'anno 2017 con annesso piano degli obiettivi;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e dall'art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti, è stata accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale di interessi personali, del sottoscritto responsabile d'area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del Tuel 267/00;

Propone

a) Conferire all'ing. Giuseppe Bono, nato il 03.04.1980 a Palermo, a decorrere dall'01.1.2019 fino al 31.12.2019 l'incarico di esperto, ex art.14 L.R. n.7/92, nelle

materie connesse alla pianificazione strategica dei sistemi infotelematici, informativi e informatici per l'applicazione dell'agenda digitale con i contenuti e alle condizioni stabilite nel disciplinare di incarico;

b) Approvare il relativo disciplinare d'incarico, nello schema che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

c) Dare atto:

- c1) che l'importo del compenso mensile da corrispondere all'interessato viene fissato in euro 1.000,00, senza iva in quanto sottoposto al regime forfettario;
 - c2) che il predetto compenso risulta ampiamente contenuto entro l'importo previsto dal 5° comma dell'art.14 della L.R. n.7/1992;
 - c3) che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a euro 12.000,00 verrà fronteggiato con i fondi dell'intervento codice 1.01.103 del bilancio 2018/2020, esercizio 2019, cap. pag. 44 "Collaborazione esterne di alto contenuto professionale esperti", che presenta la necessaria disponibilità;
 - c4) il numero complessivo degli incarichi di esperto conferiti attualmente da questo Comune, compreso quello di cui al presente provvedimento, è contenuto nei limiti previsti dal 2° comma dell'art. 14 della L.R. 7/92;
 - c5) l'interessato ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulta l'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, nonché quelle di rito afferenti l'assenza di: condanne e procedimenti penali, cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e misure antimafia;
- d) Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale internet del Comune – link amministrazione trasparente – consulenti e collaboratori.

Misilmeri, 19.12.2018

Il proponente

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 19.12.2018

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 19.12.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 21.12.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 21.12.2018 al 05.01.2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 06.01.2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 21.12.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
